

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° aprile 2026 ed è valido fino al 30 giugno 2027.

Bellinzona, 28 gennaio 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 23 febbraio 2026.

**Decreto del Consiglio di Stato
che proroga e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale
al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti
e le professioni affini**
del 28 gennaio 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio di Stato del 21 ottobre 2020, del 14 giugno 2023 e del 24 gennaio 2024 (BU 58, 2020, 26, 2023 e 07, 2024) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini è prorogata fino al 30 giugno 2029.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, allegato ai decreti del Consiglio di Stato, menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione salariale (...)

1) Stipendi minimi salariali annui (...)

Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = Annuo : 13

Convenzione per tutti i collaboratori del campo d'applicazione

Tipologia	Architettura CHF/anno	Civile CHF/anno	RVCS CHF/anno	Elettrico CHF/anno	Specialisti CHF/anno
1 In formazione: su 40h settimanali					
1.1 Apprendista 1° anno	6'548.00	6'548.00	6'548.00	6'548.00	6'548.00
1.2 Apprendista 2° anno	9'441.00	9'441.00	9'441.00	9'441.00	9'441.00
1.3 Apprendista 3° anno	13'679.00	13'679.00	13'679.00	13'679.00	13'679.00
1.4 Apprendista 4° anno	17'915.00	17'915.00	17'915.00	17'915.00	17'915.00
2 Disegnatori, pianificatori: su 40h settimanali					
2.1 1° anno	47'936.00	47'936.00	47'936.00	47'936.00	47'936.00
2.2 2° anno	49'804.00	49'804.00	49'804.00	49'804.00	49'804.00
2.3 3° anno	55'362.00	55'362.00	55'362.00	55'362.00	55'362.00
2.4 4° anno	60'944.00	60'944.00	60'944.00	60'944.00	60'944.00
2.5 5° anno	66'471.00	66'471.00	66'471.00	66'471.00	66'471.00
3 Stagista in formazione: su 42.5h settimanali					
3.1 Stagista	21'498.00	21'498.00	21'498.00	21'498.00	21'498.00
4 Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C: su 42.5h settimanali					
4.1 1° anno	47'936.00	47'936.00	47'936.00	47'936.00	47'936.00
4.2 2° anno	49'804.00	49'804.00	49'804.00	49'804.00	49'804.00
4.3 3° anno	55'362.00	55'362.00	55'362.00	55'362.00	55'362.00
4.4 4° anno	60'944.00	60'944.00	60'944.00	60'944.00	60'944.00
4.5 5° anno	62'990.00	62'990.00			
4.6 6° anno	66'471.00	66'471.00			
5 Scuola professionale Superiore: su 42.5h settimanali					
5.1 Maestria Federale			66'503.00	66'503.00	66'503.00
6 Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B: su 42.5h settimanali					
6.1 1° anno	61'387.00	61'387.00	61'387.00	61'387.00	61'387.00
6.2 2° anno	63'433.00	63'433.00	63'433.00	63'433.00	63'433.00
6.3 3° anno	66'503.00	66'503.00	66'503.00	66'503.00	66'503.00
7 Politecnico o equivalente, REG A: su 42.5h settimanali					
7.1 1° anno	63'433.00	63'433.00	63'433.00	63'433.00	63'433.00
7.2 2° anno	66'503.00	66'503.00	66'503.00	66'503.00	66'503.00
7.3 3° anno	69'572.00	69'572.00	69'572.00	69'572.00	69'572.00
8 Amministrativi: su 42h settimanali					
8.1 1° anno, 1 anno di pratica nella professione	47'882.00	47'882.00	47'882.00	47'882.00	47'882.00
9 Altri - Non classificabile da 1 a 8: su 42.5h settimanali					
9.1 1° anno, 1 anno di pratica nella professione	47'936.00	47'936.00	47'936.00	47'936.00	47'936.00

2) Salari effettivi

A tutti i lavoratori già attivi presso uno studio prima del 30 giugno 2025 e che percepiscono un salario annuo lordo, esclusi eventuali benefits, inferiore a CHF 85'000.–, dovrà essere corrisposto (...) un aumento pari allo 0.80%. I datori di lavoro che nel corso del 2025 hanno già concesso un aumento salariale potranno considerarlo ai fini dell'adeguamento previsto.

III

I datori di lavoro che nel corso del 2025 o del 2026 hanno concesso un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dal punto 2 dell'appendice della convenzione salariale del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° aprile 2026 ed è valido fino al 30 giugno 2029.

Bellinzona, 28 gennaio 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 23 febbraio 2026.